

STATUTO

Assez File d'Argento di Verona odv

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2002, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice delle e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di interesse generale avente la seguente denominazione: **Assez File d'Argento di Verona odv**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di **Verona** (Prov. (NR)) e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale nell'ambito della stessa comune non costituisce modifica statutaria.

2. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo CTS.

3. L'Associazione aderisce alla rete "Assez" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione è una realtà locale affiliata alla rete "Assez", con lo scopo di fare e persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e del territorio, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.1 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei valori, alle Statute e al Codice Etico della rete nazionale Assez.

3. Il trattamento di unico e nazionale, Assez è un'associazione di persone per cui, ognuno, through eserciti il proprio ruolo, il iscritto all'Assez, naturalmente definito e registrato.

4. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale preventivamente di prestatori volontari dei propri associati. La qualità di volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro stabilito con l'Associazione, essendo possibile esclusivamente il ricorso delle stesse volontarie nell'implemento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, vale della Costituzione, come un tratto essenziale della propria identità.

7. L'Associazione si impegna a operare per la pace, nella giustizia, a sostegno delle legittime internazionali e per il rafforzamento della rappresentabilità e autorità dell'Onu e, congiuntamente,

per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed inclusibile. L'Associazione è attiva soprattutto nel rafforzamento dell'iniziativa europea quale soggetto centrale nazionale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ruolo di ogni forma di discriminazione e partecipa da quelle di genere, di razismo e di integrazione religiosa, della pace e di morte e di ogni forma di violenza.

8. L'Associazione è coinvolta nella struttura territoriale Azee e svolge, a partire da quattro municipalità (all'art. 2 comma 10 del presente statuto, sulla base di progetti propri), o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili e che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, etnia/razza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda ed di servizi che di base e di costruzione di reti comunitarie per l'arricchimento della coscienza sociale, la crescita economica e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

9. Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 1 del D.Lgs.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 3 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2008, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2003, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'affiliazione a scorie e materiali delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitate attualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e promozione del volontariato, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 381;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della gestione del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) riqualificazione urbana e carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 11 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

i) formazione socio-scientifica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o ricreativi;

c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei rifugiati;

e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 agosto 2013, n. 145, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g) beneficenza, sostegno a distanza, gestione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 28 agosto 2013, n. 145, e successive modificazioni, e erogazione di donazioni, beni e servizi a sostegno di persone in difficoltà o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della coesistenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 32, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 24 dicembre 2017, n. 204;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alle attività organizzate.

10. Nelle svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della legalità, attraverso l'investimento attivo, e di orientare e orientare le memorie, la dipendenza e la competenza delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per le società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rilevante rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo del diritto, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

11. L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antidroga per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenza, maltrattamenti e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché informazioni e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne e questo ogni il sostegno delle donne.

12. In ragione di tutti i principi a cui è legata, l'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e perfino perseguire finalità di lotta a tutto il traffico e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

13. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzioni, con altre associazioni, Enti Pubblici - ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 112/2017 - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.

14. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 8 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie o strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuato attraverso specifiche delibere dell'Assemblea nazionale dei Delegati.

15. Per le attività di interesse generale sulla l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei limiti di cui al sopraccitato art. 8.

16. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la mediazione o impiego di beni o servizi di natura sociale, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

17. L'Associazione o impresa di diritto dei seguenti punti:

- predazioni conformi ad uno standard previsto da specifiche disposizioni esecutive ovvero appalti atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di natura, in materia congiunta con l'Usur regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Usur regionale o territoriale di partecipare alle riunioni delle associazioni affiliate e di convocarle, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di Assemblée, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di attività attive e passive conformi ai criteri stabiliti da specifiche disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirate all'obiettivo di cui al punto seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
- ufficio dell'applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei costi, come da specifiche disposizioni esecutive ovvero appalti atti di indirizzo Auser;
- istituzione dell'organo di Controllo composto in conformità dei dettami dell'art. 30 del CTS e secondo i criteri di cui all'art. 13 e 14;
- adozione del nome "Auser" nella denominazione dell'associazione o sezione di legge (Linea Nazionale CTS);
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali istruzioni e strutture del responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.

TITOLO II (ASSOCIATE)

ART. 2 (Ammissione e numero degli associati)

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete AUSER, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di sesso, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del culto altro, lo Statuto dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenza e conoscenza.

2. Il numero degli associati è limitato.

3. L'ammissione degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui affetto il del presente Statuto su domanda dell'interessato. La domanda deve contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. Il Comitato Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che l'autorità si prononi in Commissione di Garanzia Regionale dell'ANZEL.

5. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitati di fatto e a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati fanno i diritti di:

- eleggere gli organi associativi in obtemperanza a quanto previsto dal CVS e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorre all'adozione ed approvare il programma di attività;
- essere ammessi per i servizi educativi dell'associazione della quale effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.12, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati fanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Anze e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere le proprie attività come gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a posteriori, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'associazione.

3. Tra gli associati vigi una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. E' espressamente esclusa la responsabilità della partecipazione alla vita associativa.

5. Il contributo associativo è irrinunciabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso e esclusione.

2. In particolare, l'associato che contribuisce personalmente agli statuti del presente Istituto, del quale altro nazionale, negli eventuali Regolamenti Interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo di cui all'art. 33 del presente Statuto, su indicazione della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 35 del presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associative. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale l'associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 30 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all'associato, e nei confronti della quale quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato, l'associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dai libri degli associati.

4. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Gli intendi recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associative non sono rimborsabili, restituibili e trasferibili. Gli associati che comunque abbiano inteso di appartenere all'associazione non fanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Regolamento disciplinare)

1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Anas.

2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell'Organo di Controllo della rete nazionale.

3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

ART. 7 (Congresso)

1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere del quattro anni, il Comitato Direttivo non si affida a tal scopo, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.

2. Il Comitato Direttivo esamina i Regolamenti Congressuali Nazionali.

3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.

4. Il voto è consentito in contemporanea e quanto previsto dal CTS.

5. Il Congresso inizia con la assemblea di base (di norma associativa affiliata) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e nazionali.

6. Le norme per l'organizzazione del Congresso ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'Istituto per lo quale si indisse il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.

7. Il Regolamento congressuale nazionale vigente e si applica anche in caso di convocazione del Congresso straordinario.

TITOLO III (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 8 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- l'Organo di Controllo (ove previsto ai sensi dell'Art. 30 del CTS)

ART. 9 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è l'organo dei soci che aderiscono all'Associazione. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo
- Organo di Controllo (ove previsto ai sensi dell'Art. 30 del CTS).

3. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

4. L'Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

5. L'Assemblea è convocata con avviso scritto almeno dieci giorni lavorativi prima di quella fissata per l'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provare l'invio del documento, (ad esempio telegramma, telex, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata o mano e raccomandata con avviso di ricevimento). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

8. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

10. L'Assemblea ha le seguenti competenze (adempiti)

- approvare e revocare i componenti degli organi sociali e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- decidere sulle dimissioni e sulla nomina del Presidente;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e all'interno di questa il vicepresidente;
- decidere sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, al loro dell'atto. Di del Codice del loro settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- decidere sulle dimissioni e sulla nomina del Consigliere Delegato;
- decidere sul bilancio consuntivo, sull'eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
- decidere lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- decidere sugli atti oggetto attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

14. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori con favore voto.

15. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole del due terzi dei presenti.

16. L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

17. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica convocazione nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e da loro consente di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alle deliberazioni degli argomenti affrontati, di ricevere, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, le stesse parti dichiarate sospese dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10
(Il Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione di cui all'art.26 del CTS, ha il compito di:
 - realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
 - emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
 - decidere la costituzione di uffici e organizzazioni di servizio;
 - convocare consigli e conferenze;
 - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e uffici di lavoro;
 - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - deliberare le convocazioni dell'Assemblea;
 - decidere sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
 - assumere il regolamento Auser sul trattamento dei dati personali previsto dalla rete Auser per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati (GDPR);
 - deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
 - deliberare sulle proposte di revoca avanzate dalla Commissione di Garanzia;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari.
3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, a loro riteleggiati, sempre scelti tra le persone fisiche associate. Fino trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta e congiunta.
4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per dimissioni, dimissioni incompatibili, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Il Comitato Direttivo, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica convocata nella convocazione, può tenere anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e da loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni.
7. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 11
(Presidenza)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che le imporgano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere rieletto.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume, di concerto con le Presidenze, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - nomina procuratori speciali;
 - propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, o, tra questi, di un vice Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per revoca effettiva, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12 (Presidenza)

1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti.
2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere rieletti.
3. La Presidenza:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulle loro realizzazioni;
 - indirizza l'attività di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - promulgare il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 13 (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 26 del CTS.
2. L'Organo di Controllo dell'Associazione vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguata informazione organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento presentarsi, anche individualmente, ad atti di gestione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

5. L'Organo di Controllo è eletto con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.

6. Nei confronti dei componenti dell'Organo di Controllo trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

7. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo di Controllo stesso. Tra il mondo sociale la carica di Presidente, L'Organo di Controllo provvede alle nuove elezioni in occasione della riunione successiva.

8. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i sociilli aderiscono in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei sociilli diminuisca, l'Assemblea dell'Associazione provvederà alle nomine dei nuovi sociilli. I nuovi nominati quillano insieme con quelli in carica.

9. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

10. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

11. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano eletti nell'Assemblea degli Associati sono considerati inquilati permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni del Comitato Direttivo.

12. L'Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione scelta dalla stessa. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le riunioni deliberatorie sono assunte a maggioranza dei presenti.

13. L'Organo di Controllo inoltre:

- verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- verifica la gestione tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esercita il bilancio preventivo dell'Associazione o ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regionale e definisce la questione alla Commissione Regionale di Governo, che si pronuncia entro 60 giorni.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

1. Qualora vengono superati i limiti di cui all'art. 33, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l'Organo di Controllo non sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui

all'art.2087, l'assemblea degli associati nomina un Revisore legale del conto e una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 16 **(Commissione di Garanzia)**

1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.
2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità del comportamento di un qualsiasi componente dell'Associazione o ad invitare il Comitato Direttivo - cui compete il compito di difendere - le condotte sanzionare secondo le seguenti tipologie:

- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi,
- sospensione delle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi,
- esclusione.

3. Avverso ai provvedimenti assunti dall'Assemblea può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

Art. 18 **Caratteristiche delle cariche elettive**

Tutte le cariche elettive sono gratuite e sono personali, onorarie e gratuite. Possono essere conferite a dirigenti ed ai volontari in ogni affiliazione nazionale per le attività previste entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto con l'Associazione.

Le cariche di componente dell'Organo di Controllo di cui all'art.13 e Revisore di cui all'art.14 del presente Statuto possono fare eccezione rispetto alla disposizione del presente articolo.

TITOLO IV **(STRUTTURA DELL'ASSER)**

ART. 17 **(Centro Regionale)**

1. In attuazione e quanto previsto dagli art. 91 e 92 comma 1/b del D.L. 112/17, la struttura statutariamente definita al livello territoriale è il Centro Regionale che svolge attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del terzo settore affiliati e delle loro attività di interesse generale.

2. E' titolare dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, afferente al territorio di riferimento definito dal proprio congresso.

3. In tale ambito può delegare ad una affiliazione questa attività.

4. Il Centro Regiatori, statutariamente definito, deve svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliazioni e dell'intero sistema, avvalendosi anche del sistema informativo unico per la regolazione delle attività, dei bilanci e del finanziamento.

5. Compete ai Centri Regiatori la proposta di candidature delle Presidenze.

ART. 18 (Nuclei Territoriali)

1. L'Nucleo territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Nucleo regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, integrato o integrato funzioni:

- indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conclusione associativa a livello territoriale;
- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliazioni e dell'intero sistema territoriale;
- facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell'organo di Controllo;
- funzione di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, in compenso le rappresentanze ai fini della corretta tenuta delle posizioni delle medesime affiliazioni presso i PLATI, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del d.m. 204/2002, attuativo dell'articolo 46 del Codice.

2. I Nuclei territoriali si dotano di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionali e regionali, in attuazione delle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative per statuti di questi territori.

ART. 19 (Rapporti con le Organizzazioni Isolate)

1. Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione ricerca tutte le possibili sinergie con Cgil e Sp-Cgil, a cui è legata per origini e consuetudine di valori.

TITOLO V – AFFILIAZIONE

ART. 20 (Affiliazione)

1. L'Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Nucleo territoriale nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi propri, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste nei appositi disposizioni normative interne emanate dall'Nucleo territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

2. In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, e rispettivamente, nello svolgimento delle attività e delle proprie vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Assur nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, e controllare l'adempimento di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e conformarne i contenuti alle stesse stesse.

3. L'Associazione, fermo restando il dovuto posto dal Codice del Terzo Settore di esigere attività che non siano elucrate dall'articolo 1 del CVS stesso, salvo quelle elucrate ai sensi dell'Art. 6 del CVS, qualora decidesse di aprire la partita IVA, deve avere, obbligatoriamente, la presenza autorizzativa da parte del proprio centro regolatore.

4. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli adempimenti di questo articolo. Il non rispetto di questo norme rischia nell'applicazione delle sanzioni previste per questo riguarda il rinvio dell'affiliazione.

5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa l'Associazione mantiene la propria autonomia, e risponde pertanto in proprio del proprio operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

ART. 21

(Vincoli di affiliazione)

1. L'Associazione condiziona gli usi dello Statuto della rete Assur e intende mantenere le attività come affilia, assicurando la qualificazione di Assur Volontariato.

2. Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti definiti all'art. 2 del vigente Statuto e sopravvengano comportamenti non consentiti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Assur nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'inefficienza delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente e ritirare l'affiliazione.

3. L'Associazione in qualità di affilia efficace, tramite l'Assur territoriale, l'Assur regionale le sanzioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti.

4. L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e le lettere Assur, secondo l'Assur il relativo importo, previa trattativa in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Assur.

ART. 22

(Cessazione della condizione di affiliazione)

1. La condizione di affiliazione alla rete Assur cessa:

• per recesso dell'affiliante da parte dell'Associazione;

• per esclusione dell'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dello Statuto della rete Assur.

2. Il recesso dell'affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell'Assur regionale competente, per il territorio della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell'Assur regionale competente.

3. A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un'affiliato, il centro regionale regionale affilia alla propria Commissione di Garanzia il compito di studiare il caso, che dovrà concludere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regionale regionale (o della Provincia autonoma di Trento e Bolzano) dovrà fornire il proprio Comitato Direttivo e definire il rito dell'affiliazione con una maggioranza qualificata del 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Asor in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta del voto;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro in materia di norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del responsabile della protezione dei dati designato dall'Asor normale;
- rendere impossibile una corretta dialettica, agilità e direzione dell'operato o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Asor.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dell'associazione, la Presidenza dell'affiliato potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

TITOLO II - RISORSE ECONOMICHE

ART. 22 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da vendite pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, riunioni e campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cedoni di beni e prestazioni di servizi sociali a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale o produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'art.6 del CRT;
- contributi delle associazioni della rete Asor e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali vendite di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premio;

- ogni altra attività compatibile con le finalità sociali dell'associazione di volontariato.

5. Il patrimonio dell'associazione è affidato per lo svolgimento delle attività statutarie a fini dell'obiettivo perseguimento delle finalità sociali, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 24

(Stato di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di ricambio e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI) – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 25

(Bilancio preventivo)

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 novembre la Presidenza propone per l'anno successivo un Bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il Bilancio è preventivo.

ART. 26

(Bilancio consuntivo)

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza propone un Bilancio consuntivo ai sensi delle normative vigenti e in accordo con il proprio Centro Regionale.

2. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.

3. Il Bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di Controllo (ove presente) almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 aprile di ogni anno, salvo ragioni oggettive previste dalle normative o comunque non oltre il 31 maggio.

4. Il Bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell'Organo di Controllo (ove presente) devono essere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea possano prendere visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo deve depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27

(Bilancio sociale e informativo sociale)

1. L'Associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

2. Devi altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Anas.

ART. 28
(Adempimenti)

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali approvati dai rispettivi organismi vengono trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.
2. È fatto obbligo a tutte le strutture Anas e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 10 del codice del Terzo Settore, che impone alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

ART. 29
(Atti sociali)

1. L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 25 e 27 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttore della associazione titolare dei libri. Il direttore provvederà per iscritto ai soci che ne faranno fatta richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che riceveranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestando il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate o che ogni diffusione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 30
(Scioglimento e dissoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regionale Anas di riferimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII
(RESPONSABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ)

ART. 31
(Responsabilità circa la responsabilità)

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle stesse locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi dirigenti.
2. I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Ente da essi rappresentato nei limiti delle potestà ordinarie regolate, anche sotto forma di fidejussori e di proci, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non è prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 22

(Conflicto di interessi e incompatibilità)

1. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche esercitate o/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto o/o vendita di beni e servizi con strutture ASUR.
2. Nel pieno rispetto del principio di autonomia ed indipendenza delle istituzioni e della politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica o qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, le dimissioni dagli incarichi esecutivi debbono essere di immediata ed automatica.
3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circondari.
4. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.
5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 15 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi da quali faceva parte.

ART. 23

Trasparenza e tutela dei dati

1. L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalle normative in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, la struttura ASUR sono tra loro certificate del trattamento.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete ASUR svolge le funzioni previste dall'art. 30 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali, Territoriali e affiliate.
4. L'Associazione è tenuta a rispettare il Regolamento in materia di protezione dei dati personali approvato dalla rete ASUR.

**TITOLO IX
(DISPOSIZIONE ANTIDISCRIMINATORIA)**

**ART. 26
(Parità di genere e Pari opportunità)**

1. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una parità di genere e di azioni nella formazione degli organismi dirigenti, nella costituzione che negli stessi è ritenuta necessaria, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza interna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.
2. Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nel termini di attuazione di una norma statutaria.
3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'affermazione di genere per le figure di presidente e vicepresidente.
4. Pur oltre il suddetto, nei casi regolari, nazionali e regionali, l'osservanza delle pari opportunità e delle politiche di genere è da parte del C.O. incentivata, per costituire e promuovere e diffondere la cultura delle pari di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione e perfino del linguaggio e dei comportamenti nocivi.

**TITOLO X
(DISPOSIZIONE FINALE)**

**ART. 27
(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)**

1. La eventuale cancellazione della sezione del volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento dell'associazione.

**ART. 28
(Rinnovo)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi amministrativi, si applica lo Statuto delle reti Azioni e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, del Codice Civile.
2. In caso di differenza tra il presente Statuto e le norme statutarie delle reti Azioni sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo II del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.